



**COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI EQUESTRI
E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.**


e

Allegato A parte integrante del Regolamento

Si attesta la conformità all'originale

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale
Dott.ssa Simonetta Piani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta



COMUNE DI IMPRUNETA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI EQUESTRI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

(approvato con delibera di C.C. N. _____ del _____)

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali.

Art. 2 - Parco tradizionale.

Art. 3- Allestimento del Luna Park della Fiera di san Luca.

Art. 4- Sostituzione delle attrazioni, aspettative e rinunce.

Art. 5 -Conservazione dell'anzianità.

Art. 6 - Concessione aree per istallazione di attrazioni singole o piccoli gruppi di attrazioni

Art. 7 - Parchi di divertimento organizzati.

Art. 8 -Attività commerciali complementari.

Art. 9 - Concessione aree per l'installazione di circhi equestri

Art. 10- Atti vietati.

Art. 11- Cauzioni.

Art. 12-Sanzioni.

Art. 13- Disposizioni finali e transitorie.

ART. 1 -DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337 e sue norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune di Impruneta attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.
2. Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo, descritte nell'allegato A del presente regolamento, così come disposto dall'art. 9 della Legge n. 337/68. Tali aree sono individuate dall'Amministrazione Comunale secondo le vigenti norme. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate dall'ufficio indicato dall'Amministrazione Comunale.
3. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di "attrazione" si fa riferimento all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968 n. 337 e successive integrazioni e/o modificazioni.
4. All'interno delle attrazioni operano i "giochi" che ai fini di questo regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a) giochi a gettone azionati a mano;
 - b) giochi a gettone azionati a ruspe;
 - c) giochi su piano mobile (giochi elettronici).
5. Per "padiglione e sala da trattenimento" si intende una attrazione nella quale sono collocati apparecchi da trattenimento quali calcio-balilla, biliardini, miniguide, ping pong, ecc... con esclusione di quelli automatici e semiautomatici.
6. Le caratteristiche degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono definite dalla L. 6.10.95 n. 425. Dall'autorizzazione deve risultare chiara la tipologia per la quale è titolare di concessione.
7. Per quanto concerne l'attrazione definita dalla L. n.337/68 "pugnometro o calciometro" viene considerata come piccola attrazione il cui ingombro massimo non deve superare i due metri quadrati.

ART. 2- PARCO TRADIZIONALE

1. Il parco tradizionale che si svolge sul territorio comunale è quello che si tiene in occasione della "FIERA DI S. LUCA", che cade nel mese di Ottobre e "LA FESTA DELLA PRIMAVERA" che cade nel periodo primaverile.
2. Il periodo nel quale il parco tradizionale viene allestito inizia dal sabato antecedente l'inizio della Fiera o Festa fino alla domenica successiva, salvo deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, con obbligatorietà di frequenza per tutta la settimana di svolgimento della Fiera.
3. L'ingresso deve avvenire non prima del mercoledì antecedente l'apertura del parco con possibilità di installazione delle attrazioni fino al venerdì antecedente l'inizio della Fiera ed il loro completo montaggio entro il giorno ed ora fissate dall'Amministrazione Comunale per la verifica della Commissione comunale.
4. Allo sgombero delle aree interessate deve provvedersi entro e non oltre ventiquattro ore dal giorno successivo del termine della Fiera.
5. Per ottenere la concessione delle aree nel parco dei divertimenti ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve far pervenire domanda al Sindaco entro e non oltre il 30 giugno; non sono accolte le domande presentate dopo tale data saranno considerate tardive e quindi verranno archiviate.
6. La domanda deve essere redatta in carta da bollo ed è accolta se compilata in modo corretto ed esauriente.
7. La richiesta deve contenere:

- le generalità complete: residenza, domicilio, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA;
- l'indicazione del tipo di attrazione che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa: pedane, cassa, aggetti sia frontali che laterali, eventuale spazio da transennare. Limitatamente all'attrazione di carattere generico (rotonda pesca, rotonda tiri vari, gioco a gettone azionato a mano) dovrà essere indicato il tipo di gioco installato all'interno dell'attrazione;
- la denominazione dell'attrazione come individuata dalla licenza annuale;
- la fotografia dell'attrazione o dichiarazione che niente è cambiato rispetto a quanto comunicato l'anno precedente;
- la dichiarazione attestante l'eventuale requisito di "novità" dell'attrazione (nel caso di prima richiesta o modifica dell'attrazione precedentemente utilizzata).

8. I concessionari si distinguono in:

- a) Concessionari di posto fisso;
- b) Concessionari di posto di novità;
- c) Concessionari a carattere precario.

9. L'esito dell'istruttoria positivo può essere comunicato agli interessati almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

10. Nel caso di accoglimento della domanda di concessione, l'interessato deve presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività del "parco divertimenti", apposita istanza in bollo tendente ad ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione, corredata degli originali dei documenti necessari o fotocopia.

11. Sono "concessionari a posto fisso" tutti coloro che sono compresi nell'elenco approvato dal Responsabile della struttura organizzativa competente alla gestione delle attività amministrative concernenti il parco di divertimenti. Tale elenco comprende coloro che risultavano concessionari a posto fisso negli anni 1997 e 1998 e 1999, ivi compresi quattro titolari di licenza per la vendita su aree pubbliche di dolciumi.

12. Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante non potrà essere concesso, fatte salve le situazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, più di una attrazione, salvo il caso in cui l'Amministrazione Comunale decidesse di procedere all'ampliamento del parco mediante nuove concessioni a posto fisso; in quest'ultimo caso si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico che dia pari opportunità a tutti i richiedenti.

13. Agli esercenti titolari di attrazioni di "novità", mai prima presenti nel parco, che facciano domanda di partecipazione, è concesso il posto di tre spazi massimi: uno per attrazione di piccole dimensioni, uno per attrazioni di medie dimensioni ed uno per attrazione di grande dimensione sempre che non in contrasto con lo svolgimento delle attrazioni ed alle condizioni di sicurezza del parco di divertimenti. La classificazione delle attrazioni in piccole, medie e grandi è riferita all'elenco delle attrazioni di cui all'art.4 della legge 18.3.1968 n.337.

14. Sono da considerarsi "novità" le attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e non costituiscano innovazioni e modificazioni di attrazioni esistenti.

15. Il richiedente accolto in quanto "novità" che non partecipi al parco, viene escluso per due anni consecutivi dalla possibilità di partecipazione con la novità se non avrà documentato validi motivi di assenza.

16. Qualora le domande di "novità" risultino superiori ai posti disponibili, l'Amministrazione Comunale procede alla formulazione di una graduatoria annuale per l'inserimento di detta attrazione secondo le modalità previste per la formazione delle graduatorie dei concessionari a carattere precario.

17. La concessione del posteggio per le attrazioni considerate "novità" non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

18. Lo spazio risultante dopo l'avvenuta collocazione dei concessionari delle "novità", è assegnato di volta in volta, agli esercenti di attrazioni - spettacolo, con esclusione di coloro che vendono generi alimentari, in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non essere titolari di concessione a posto fisso nel parco;

- 2) attrazione non concorrente né simile alle altre esistenti;
 - 3) non essere stato titolare di concessione a carattere precario negli ultimi due anni.
19. I criteri per la formazione delle graduatorie sono quelli indicati nel presente regolamento.
20. Sono rilasciate le concessioni a carattere precario in misura tale da assicurare la completa occupazione dell'area destinata a parco divertimenti.
21. La concessione di posteggio per l'attrazione a carattere precario non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.
22. In sede di istruttoria, agli effetti della accettazione l'organo competente deve tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all' esercente ed all'attrazione:
- numero di presenze della attrazione alla medesima manifestazione;
 - anzianità di frequenza dell' esercente alla medesima manifestazione.
23. Il maggior punteggio di anzianità di frequenze costituisce elemento di precedenza in sede di accettazione nell'ambito di attrazioni dello stesso tipo.
24. Il responsabile della struttura organizzativa competente alla gestione dell'attività amministrativa concernente il parco divertimenti approva una graduatoria delle domande di nuovi inserimenti, non previsti in organico. Per la compilazione della predetta graduatoria si tiene conto delle annualità di presentazione delle domande e del tipo di attrazione proposta. Qualora si rendano vacanti posti occupati da titolari in organico, è possibile attingere alla graduatoria in oggetto, dando la precedenza alla domanda con maggior anzianità di presentazione, avente lo stesso tipo di attrazione di quella resasi vacante.
25. Si considera piccolo parco tradizionale la "Festa della primavera", che si terrà in un periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale; tale piccolo parco sarà composto da un massimo di 10 (dieci) attrazioni e l'allestimento avverrà come indicato nei successivi articoli. La completa installazione delle attrazioni dovrà essere effettuata entro il giorno e l'ora fissate dall'Amministrazione Comunale per la verifica da parte della Commissione comunale.

ART. 3- ALLESTIMENTO DEL LUNA PARK DELLA FIERA DI SAN LUCA

1. La predisposizione della pianta per la sistemazione delle attrazioni nel parco è effettuata dal responsabile della struttura organizzativa competente alla gestione delle attività amministrative concernenti il parco di divertimenti.
2. Per la sistemazione delle attrazioni si procede secondo l'ordine delle graduatorie, ferma restando la necessità di dare una sistemazione omogenea al luna park, secondo il tipo di attrazioni.
3. E' vietata ogni forma di sub-concessione; il titolare della concessione, per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire personalmente, coadiuvato dai familiari e/o collaboratori professionali, purché gli stessi ne abbiano titolo.
4. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare e del legale rappresentante che devono comunque essere presenti sul posto.
5. Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere comunicati al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare e/o collaboratore che sostituisce il titolare; in caso di malattia deve altresì essere allegato il certificato medico.

ART. 4- SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI, ASPETTATIVE E RINUNCE

1. La sostituzione dell'attrazione o modifica della stessa è consentita dall'Amministrazione Comunale qualora la domanda venga presentata entro il 30 giugno di ogni anno, in considerazione della novità della nuova attrazione purché la stessa non venga a creare diretta concorrenza con altra/e già presente/i sulla piazza e compatibilmente con la disponibilità di spazio.

2. Non è consentita la sostituzione dell'attrazione prima di due anni consecutivi di partecipazione alla manifestazione con l'attrazione per la quale si chiede la sostituzione.
3. Nel caso in cui si verificano due o più richieste di cambio per la medesima attrazione, il cambio è concesso dando priorità:
 -) alla data di presentazione della domanda;
 -) alla data di presenza nel parco divertimenti.
4. Le sostituzioni e le modifiche possono essere consentite quando:
 -) la nuova attrazione appartenga allo stesso tipo della precedente;
 -) la nuova attrazione presentata sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel parco;
 -) le misure d'ingombro della nuova attrazione non superino quelle della precedente di una percentuale pari al:
 - 15 % per le grandi attrazioni;
 - 20 % per le medie attrazioni;
 - 30 % per le piccole attrazioni;sempre che le misure di ingombro della nuova attrazione non impediscano la collocazione delle altre attrazioni aventi diritto.
5. Nel caso in cui l'ampliamento di superficie, fermo restando lo stesso tipo di attrazione, sia superiore alle percentuali su indicate e sempre che la nuova attrazione non sia in competizione con quelle presenti o crei intralcio a queste, la richiesta di sostituzione e/o modifica può essere accolta con la penalizzazione del 30 % del punteggio maturato.
6. In caso di rinuncia, la richiesta deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.
7. Le richieste di rinuncia pervenute dopo tale termine sono considerate tardive ed il titolare dell'attrazione che non partecipa alla manifestazione viene escluso dal parco anche per l'anno successivo, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati, quali la distruzione o il danneggiamento grave dell'attrazione.
8. La richiesta di rinuncia, purché nei termini di cui al punto precedente, può essere avanzata per un solo anno, pena l'esclusione dalla manifestazione.
9. Dopo due anni di partecipazione consecutivi il titolare può richiedere un ulteriore anno di aspettativa.
10. Nei casi di rinuncia o aspettativa l'Amministrazione Comunale si riserva di consentire la sostituzione pro-tempore dell'attrazione, prioritariamente con la stessa attrazione di proprietà di terzi, successivamente con altra dello stesso tipo e misure.
11. Il concessionario avente diritto è individuato sulla base della graduatoria dei precari.
12. Nel caso di rinuncia definitiva o esclusione del concessionario a posto fisso si procede alla sostituzione mediante l'elenco di cui all'art.6, comma 6.

ART. 5- CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione di una attrazione deve essere comprovato da documentazione redatta secondo le vigenti norme di legge in materia.
2. Il trasferimento della titolarità di un'attrazione, sia a carattere stabile che precario, comporta la conservazione dell'anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare, sia nei casi di successione "mortis causa", sia nel caso di subingresso per atto tra vivi, nella proprietà o in gestione.
3. L'acquirente di attrazione di titolare a posto fisso non può cambiare l'attrazione prima di due anni di frequenza con la stessa attrazione acquisita, pena la perdita del diritto al posto fisso.

ART. 6- CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI

1. Per la concessione delle aree si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 2. Per piccoli gruppi di attrazioni si intendono quei gruppi composti da un massimo di quattro attrazioni per bambini.
2. Per il rilascio delle concessioni ed il funzionamento delle attrazioni di cui trattasi, valgono, per quanto applicabili, le norme ed i criteri contemplati nel presente regolamento.
3. La concessione per attrazioni singole non può superare i centottanta giorni, non rinnovabili lo stesso esercente non può ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto prima che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla fine dell'ultima occupazione.
4. Le concessioni per piccoli gruppi di attrazioni non possono superare sessanta giorni non rinnovabili; gli stessi esercenti non possono ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto, prima che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla fine dell'ultima occupazione.
5. Le istanze, che devono pervenire non prima di novanta giorni e comunque almeno trenta giorni prima della data programmata per l'inizio dell'attivazione dell'attrazione, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune nel caso che le stesse siano inviate per via ordinaria, tramite il servizio postale o consegnate direttamente dall'interessato; nel caso in cui le istanze siano inviate tramite il servizio postale a mezzo raccomandata, l'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione della stessa.
7. Nel periodo in cui è in corso lo svolgimento del parco tradizionale di S. Luca, non possono essere rilasciate concessioni per installazioni di singole attrazioni in aree diverse da quella individuata per il parco ad eccezione di quelle concesse a carattere permanente o stagionale. Non possono inoltre essere rilasciate concessioni a parchi e piccoli gruppi di attrazioni nei novanta giorni antecedenti la Fiera di S. Luca.
8. Le concessioni per l'installazione di attrazioni di cui ai punti precedenti non danno alcun diritto di acquisizione di anzianità.

ART. 7- PARCHI DI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI

1. Si considerano "Parchi di divertimento organizzati" quelli che vengono allestiti in tutto il territorio del Comune (aree pubbliche e private) da organizzatori o coordinatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della L. 337/68 ed in osservanza della circolare, ministeriale n.4803/TB3O del 27.9.1989 e successive modifiche.
2. L'organizzazione di parchi di divertimento è vietata nei novanta giorni precedenti la Fiera di S. Luca.
3. Fra due parchi di divertimento devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
4. Le domande per l'organizzazione del parco di divertimento devono pervenire al Comune non prima di novanta giorni e comunque almeno trenta giorni prima della data del programmato inizio delle attività ; tutta la documentazione necessaria a norma di legge deve essere tempestivamente presentata almeno trenta giorni prima del programmato inizio dell'apertura dei mestieri.
5. Le domande sono esaminate nell'ordine cronologico della loro presentazione.
6. L'organizzatore/coordinatore è referente per l'Amministrazione Comunale ed è responsabile a tutti gli effetti nei confronti della stessa del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficacia dei vari servizi ed è tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e da altre Autorità.

ART. 8- ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

1. Le attività commerciali tradizionalmente operanti nel parco tradizionale di cui all'art.2 comma 6, aventi come caratteristica la commercializzazione di dolci, sono assimilate al comparto attrazioni nella gestione del parco e pertanto sono soggette alla stessa regolamentazione ed agli stessi obblighi.

ART. 9- CONCESSIONE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI

1. Gli spettacoli circensi si tengono nelle aree destinate a tale scopo dalla L. 337/68 e secondo quanto disposto dal T.U.L.P.S..
2. Per ottenere la concessione di un'area per l'installazione di un circo equestre il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco e specificare quanto segue:
 - generalità, residenza e domicilio del titolare del circo;
 - tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature;
 - ogni altra indicazione e documentazione che il Comune intenda acquisire e/o il richiedente ritenga utile fornire.
3. Le domande devono pervenire al Comune non prima di novanta giorni e comunque almeno trenta giorni prima della data programmata per l'inizio degli spettacoli.
4. Tutta la documentazione necessaria a norma di legge deve essere tempestivamente presentata almeno trenta giorni prima del programmato inizio degli spettacoli.
5. L'Amministrazione Comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività; l'area non può essere concessa in coincidenza della Fiera di S. Luca né nei novanta giorni antecedenti allo svolgimento di questa.
6. Nella concessione dell'area l'Amministrazione Comunale tiene conto delle dimensioni e delle spettacolarità dei circhi ed attua, per quanto possibile, il principio della rotazione.
7. Nel caso di richieste contemporanee e di caratteristiche simili si provvede all'assegnazione seguendo l'ordine di ricevimento delle istanze.
8. Non sono prese in considerazione le istanze dei circhi che abbiano avuto la concessione nell'ultimo semestre.
9. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART.10-- ATTI VIETATI

1. E' vietato ad ogni esercente concessionario di plateatico danneggiare gli arredi urbani o conficcare chiodi e pali sulla pavimentazione o comunque sporcarla o danneggiarla.
2. Ciascun esercente deve attenersi scrupolosamente alle condizioni che sono prescritte nella concessione di suolo pubblico circa l'orario di apertura e chiusura dei vari mestieri, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'esatta ubicazione di installazione, le dimensioni e quant'altro è ritenuto opportuno prescrivere.
3. Nell'uso degli impianti di amplificazione sonora devono essere rispettati i limiti massimi previsti dall'apposito Regolamento Comunale approvato con delibera del CC. n. 113 del 31.8.94 e successive modificazioni.
4. Non è ammessa la sosta all'interno dell'area del parco di divertimenti di roulotte, campers o veicoli personali e/o adibiti ad abitazione ma ai soli autocarri che sono parte integrante dei mestieri purché siano espressamente autorizzati e non rechino intralcio o pericolo agli altri mestieri o al transito agevole dei mezzi di soccorso.

ART. 11-CAUZIONI

1. Prima di installare il mestiere nel parco divertimenti o le strutture/attrezzature del circo Equestre ciascun esercente concessionario o l'organizzatore deve versare, almeno cinque giorni prima dell'apertura del parco, una polizza fidejussoria o una fidejussione bancaria il cui ammontare è stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale e del Comando Polizia Municipale a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla pavimentazione ed agli arredi urbani dell'area concessa.
2. Lo svincolo della cauzione avviene a seguito di verifica tecnica dalla quale risulti che non sono stati arrecati danni alla pavimentazione ed agli arredi urbani dell'area concessa ed alle utenze.
3. Qualora vengano riscontrati dei danneggiamenti, l'importo necessario al risarcimento sarà attinto dalla polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, salvo danni quantificati per un importo maggiore che dovrà essere corrisposto dagli esercenti lo spettacolo viaggiante entro 90 (novanta) giorni dalla perizia effettuata da parte di Tecnici dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12- SANZIONI

1 Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 155,00 ad un massimo di Euro 930,00 per ogni articolo violato, con le modalità prescritte dalla L. 24.11.81 n.689, oltre alle sanzioni accessorie previste nei precedenti articoli.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti l'esercizio dello spettacolo viaggiante ed in particolare il regolamento approvato con delibera del C.C. n. 96 del 31.7.1969 modificato con delibera del C.C. n. 334 del 21.9.1976.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella L. 18.3.1968 n.337 e successive modificazioni e/o integrazioni, nella L.29.7. 1980 n.390, nella Circolare Ministeriale del 27.9.1989 n.4803/TB3O, nel TU. delle leggi di P.S. e relativo regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

ALLEGATO A parte integrante DEL REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI EQUESTRI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO (approvato con delibera C.C.n.130 del 5 ottobre 2000)

ELENCO DELLE AREE COMUNALI DESTINATE ALL' INSTALAZIONE DI CIRCHI, PARCO DIVERTIMENTI E SPETTACOLO VIAGGIANTE :

1) PIAZZA BUONDELMONTI

“Giostrine per bambini e altre attrazioni esteticamente compatibili con il Centro Storico e l'ambiente circostante di volta in volta collocate, tenendo conto della tipologia dell'attrazione, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.”

2) PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO

“Parco Divertimenti e Spettacolo viaggiante; Giostrine per bambini e altre attrazioni esteticamente compatibili con il Centro Storico e l'ambiente circostante di volta in volta collocate, tenendo conto della tipologia dell'attrazione, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.”

3) PIAZZA DON GIOVANNI CHELLINI E GIARDINI PUBBLICI

“Giostrine per bambini e altre attrazioni esteticamente compatibili con il Centro Storico e l'ambiente circostante di volta in volta collocate, tenendo conto della tipologia dell'attrazione, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.”

4) PARCHEGGIO VIA 1° MAGGIO

“Padiglioni e sale trattenimento(piccole dimensioni) giostre ed attrazioni per bambini a condizione che rimangano almeno il 50% dei posti auto all'interno del parcheggio; Giostrine per bambini e altre attrazioni esteticamente compatibili con il Centro Storico e l'ambiente circostante di volta in volta collocate, tenendo conto della tipologia dell'attrazione, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.”

5) PIAZZA ATTILIO BANDINELLI E CONTIGUO PARCO SASSI NERI (punto 5

“Giostrine per bambini e altre attrazioni esteticamente compatibili con il Centro Storico e l'ambiente circostante di volta in volta collocate, tenendo conto della tipologia dell'attrazione, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.”